



ERS LVM

Ente Regionale per lo Sviluppo
Locarnese e Vallemaggia

STATUTO

Locarno, 10 giugno 2021

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. L'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (*in seguito ERS-LVM*) è un'associazione nel senso degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
2. Ha la sua sede a Locarno.

Art. 2

L'ERS-LVM si prefigge di:

- favorire la collaborazione tra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni d'interesse generale e regionale;
- promuovere tutte le attività atte a favorire lo sviluppo della regione;
- diventare ambito regionale strategico di confronto, coordinamento e ricerca di consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
- svolgere le funzioni assegnate agli Enti Regionali per lo Sviluppo previsti dalla legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 e dalla Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009, con i successivi aggiornamenti.

Art. 3

Lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'ERS-LVM vincolano i membri dell'associazione.

Art. 4

L'ERS-LVM può istituire, nella propria organizzazione, Comitati o Gruppi autonomi muniti dei poteri e delle competenze necessarie allo svolgimento di attività particolari. Responsabilità e competenze decisionali relative agli aspetti costitutivi e finanziari sono demandate al Consiglio Regionale.

Art. 5

L'ERS-LVM riconosce i seguenti enti: Associazione dei Comuni della Sponda Destra del Verbano (ACSDV), Associazione dei Comuni valmagglesi (ASCOVAM), Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano (ACVVP) e l'Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte (ACCOP). Ai Comuni facenti parte di queste associazioni e al Comune di Gambarogno spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto.

Art. 6

L'ERS-LVM può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici e privati per meglio conseguire gli scopi statuari.

MEMBRI

Art. 7

Sono membri attivi i Comuni dei Distretti di Locarno e di Vallemaggia e l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

Art. 8

1. Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-LVM per la fine dell'anno civile, con un preavviso di sei mesi.

Art. 9

1. Su proposta del Consiglio Regionale, l'Assemblea dei Delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti, escludere dall'ERS-LVM i membri che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
2. È motivo di esclusione, il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-LVM.

ORGANI

Art. 10

Sono organi dell'ERS-LVM

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Ufficio Presidenziale;
- d) l'Organo di Revisione.

a) Assemblea dei Delegati

Art. 11

L'Assemblea dei Delegati è composta:

1. dai Sindaci dei Comuni dei Distretti di Locarno e di Vallemaggia o da un Municipale delegato dal Comune qualora il Sindaco sia già membro del Consiglio Regionale;
2. dai Deputati alle Camere federali domiciliati nei due Distretti;
3. dai Gran Consiglieri eletti e domiciliati nei due Distretti;
4. da un Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (*OTLMV*) da lei designato;
5. Sono esclusi come delegati i membri del Consiglio Regionale.

Art. 12

1. L'Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Regionale e ha luogo di regola entro il mese di giugno.
2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di assemblee straordinarie: il Consiglio Regionale o un quinto dei membri attivi dell'ERS-LVM.
3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'assemblea e deve elencare le trattande.
4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria, deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.
5. Il Consiglio Regionale è tenuto a decidere le domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Art. 13

1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'ERS-LVM e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.
2. Essa è segnatamente competente per:
 1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti dell'ERS-LVM;
 2. nominare l'Organo di Revisione;
 3. approvare i rapporti annuali del Consiglio Regionale;
 4. approvare il preventivo e il consuntivo di spesa e dare scarico al Consiglio Regionale;
 5. stabilire annualmente, su proposta del Consiglio Regionale, la tassa a carico dei membri, conformemente all'art. 29;
 6. escludere un membro;
 7. ogni altra decisione che le è assegnata dai regolamenti.

Art. 14

1. L'Assemblea può validamente deliberare se è presente un terzo dei Delegati.
2. Se ciò non fosse il caso, sarà riconvocata entro 14 giorni e potrà deliberare qualunque sarà il numero dei presenti.

Art. 15

1. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei delegati presenti.
2. Per l'esclusione di un membro, occorre la maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.

Art. 16

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione.

Art. 17

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'ERS-LVM.

Art. 18

1. L'Assemblea può di regola deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

b) Consiglio Regionale**Art. 19**

1. Il Consiglio Regionale è composto dai membri e da un Presidente.
2. Sono membri:
 - per i Comuni facenti parte dell'Associazione dei Comuni della Sponda Destra del Verbano: in rappresentanza della Città di Locarno il Sindaco e, se non è già presente nel consiglio regionale un altro municipale, il Vicesindaco. In rappresentanza dei Comuni di Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona i Sindaci di Ascona e Losone. In rappresentanza dei Comuni di Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina i Sindaci di Minusio e Muralto;
 - per i Comuni facenti parte dell'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano: in rappresentanza dei Comuni di Valle il Sindaco di Verzasca e in rappresentanza dei Comuni del Piano due Sindaci da essi designati;
 - il Presidente dell'Associazione dei Comuni valmaggesi;
 - il Presidente dell'Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte;
 - il Sindaco di Gambarogno;
 - per l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli un delegato nominato dal Consiglio d'Amministrazione;
 - il Presidente della Commissione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese e Vallemaggia.

Art. 20

1. Il Presidente è nominato per una legislatura ed è rieleggibile per una seconda.
2. Il Presidente:
 - viene sempre nominato o riconfermato nella prima riunione del Consiglio Regionale seguente alle elezioni comunali;
 - viene scelto di regola al di fuori dei membri ai sensi dell'art.19 cpv. 2;
 - ha compiti specifici di rappresentanza, comunicazione e coordinamento dell'ERS-LVM.

Art. 21

1. Il Consiglio Regionale:
 - nomina l'Ufficio Presidenziale composto dal Presidente e da due Vicepresidenti scelti all'interno dei membri di cui all'art.19.
 - nomina il Presidente e i membri dei Comitati e dei Gruppi autonomi istituiti ai sensi dell'art. 4;
 - istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo (ARS) ai sensi dell'art. 7 LaPR, lo sportello regionale per l'applicazione della LaPR;
 - esegue le decisioni dell'Assemblea;
 - pianifica, decide e cura l'attuazione delle strategie dell'ERS-LVM;
 - propone all'Assemblea i contributi dovuti dai membri (art. 29).
2. Il Consiglio Regionale ha facoltà di decisione per finanziamenti fino ad un massimo di Fr. 100'000 per oggetto.

Art. 22

1. Le sedute sono convocate dall'Ufficio Presidenziale in base alle esigenze; l'Ufficio Presidenziale è tenuto a convocare il Consiglio se un terzo dei membri ne fa richiesta.
2. Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 23

1. Il voto avviene a maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 24

I diritti e le modalità di firma che vincolano l'Associazione sono stabiliti nei regolamenti approvati dall'Assemblea.

c) Ufficio Presidenziale

Art. 25**1.** L'Ufficio Presidenziale:

- è composto da un Presidente e da due Vicepresidenti, tra essi è presente un rappresentante dei Comuni dell'agglomerato e un rappresentante delle zone periferiche;
- rappresenta l'ERS-LVM di fronte a terzi;
- cura i rapporti con le autorità federali, cantonali, comunali e le relazioni con altri enti ed associazioni;
- esegue le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale;
- cura gli aspetti amministrativi concernenti il personale;

2. L'Ufficio Presidenziale ha facoltà di decisione per finanziamenti fino ad un massimo di Fr. 25'000 per oggetto.**Art. 26**

Le sedute sono convocate dal Presidente a seconda delle esigenze.

Art. 27

Il voto avviene a maggioranza.

d) Organo di Revisione**Art. 28**

L'Organo di Revisione è formato da un'agenzia di revisione proposta dal Consiglio Regionale e confermata dall'Assemblea. All'Assemblea viene sottoposto annualmente un rapporto scritto.

FINANZIAMENTO**Art. 29**

- 1.** I Comuni membri devono pagare una tassa annuale in ragione del numero di abitanti del loro Comune.
- 2.** L'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli paga una tassa annua di Fr. 10'000.

SCIoglimento**Art. 30**

- 1.** Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, alla maggioranza dei due terzi dei Delegati.
- 2.** I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti d'interesse pubblico aventi sede nei due Distretti e posti al beneficio dell'esonero fiscale.

Art. 31

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

Art. 32

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del 10 giugno 2021 e modificato in data 4 giugno 2025. Con l'approvazione dell'Assemblea, lo statuto e le modifiche entrano immediatamente in vigore.

ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LOCARNESE E DELLA VALLEMAGGIA

Presidente

Direzione